

CAMERA DEI DEPUTATI N. 438

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, BATTISTUZZI, PATUELLI, STERPA

Presentata il 13 settembre 1983

**Nuove norme concernenti la proiezione e la rappresentazione
in pubblico di spettacoli cinematografici e teatrali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proiezione dei film e la rappresentazione degli spettacoli teatrali in pubblico attualmente sono disciplinate dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, e dal suo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, numero 2029.

In base a tale normativa:

la rappresentazione in pubblico delle opere teatrali è sostanzialmente libera. Infatti, sono previste due sole limitazioni: l'una riguarda gli spettacoli eseguiti in riviste o commedie musicali, per i quali è richiesto il nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo; l'altra concerne l'ammissione o l'esclusione dalla rappresentazione dei minori degli anni 18. L'ammissione o l'esclusione è stabilita con provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo su conforme parere di

un'apposita commissione. Le opere teatrali non presentate all'esame di tale commissione s'intendono vietate ai minori degli anni 18;

la proiezione in pubblico di film, invece, è soggetta al nulla-osta rilasciato, con proprio decreto, dal Ministero del turismo e dello spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali commissioni di primo grado e di appello. Le commissioni nel dare il parere stabiliscono anche se alla proiezione possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18. La commissione di primo grado è tenuta a dare parere contrario alla proiezione soltanto se ravvisi nei film offesa al buon costume, in riferimento all'articolo 21 della Costituzione. Contro i pareri delle commissioni è ammesso il ricorso al giudice amministrativo.

Risulta, pertanto, evidente che mentre la disciplina giuridica della rappresentazione delle opere teatrali è ispirata a criteri di liberalizzazione, quella della proiezione dei film è soggetta a un vero e proprio regime censorio che da quando è in atto ha suscitato polemiche, spesso aspre e certamente non ingiustificate. La realtà dei fatti, invero, ha ampiamente dimostrato che il regime censorio mentre non riesce a impedire il male scoraggia lo sviluppo di una cinematografia adulta e responsabile e crea oltretutto disorientamento negli operatori interessati e nell'opinione pubblica ogni qualvolta l'autorità censoria concede il nulla-osta alla proiezione di film e l'autorità giudiziaria promuove nei riguardi della proiezione stessa l'azione penale per offesa al pudore. Certo, secondo il nostro sistema giuridico il nulla-osta dell'autorità amministrativa non può esimere da eventuali responsabilità penali, essendo la promozione dell'azione penale un obbligo non derogabile; ma non si può tuttavia ignorare che la concessione del nulla-osta ingenera il convincimento della sostanziale liceità dell'opera e, quindi, della sua perfetta commerciabilità, con i gravi inconvenienti che ne derivano nel momento in cui, invece, scatta il procedimento penale.

È evidente, di conseguenza, la necessità di un riesame delle vigenti norme sullo svolgimento dei pubblici spettacoli, con particolare riferimento al sistema del nulla-osta e tenendo conto degli aspetti giuridici, sociali ed economici del problema.

Sotto il profilo giuridico è discutibile se la Costituzione faccia divieto del ricorso alla censura; farebbe propendere per il divieto il fatto che nel secondo comma dell'articolo 21 si esclude lo strumento della censura sicché l'espressione « provvedimenti adeguati a prevenire », che ricorre nell'ultimo comma, si riferirebbe a interventi diversi da quello tipicamente censorio. Ma, in ogni caso, quel che è certo è che la Costituzione, appunto nell'ultimo comma dell'articolo 21, non pone l'obbligo del ricorso alla censura. La Costituzione fissa un limite alla libertà del

la manifestazione del pensiero e reclama che sia tutelato il bene preminente del « buon costume » imponendo al legislatore ordinario, e a questo soltanto (riserva assoluta di legge), il dovere di apprestare i mezzi preventivi e repressivi adeguati allo scopo; ma la scelta di tali mezzi è poi rimessa alla discrezionalità della legge, insindacabile purché rispecchi la regola della congruità rispetto alle finalità indicate dalla Costituzione. In conseguenza, appare costituzionalmente legittima la sostituzione del congegno censorio previsto dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, con la disciplina qui sottoposta al vostro esame, la quale fa leva sul codice penale (articoli 528 e 529), già di per sé solo rispondente alla logica dell'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione, e, aggiungendovi peculiari norme, pone in essere un sistema compiuto di prevenzione, per l'efficacia intimidatoria e dissuasiva della sanzione, e più incisivamente di repressione delle violazioni del buon costume, al posto della bardatura burocratica del nulla-osta, ormai anacronistico e inefficace.

Sotto l'aspetto sociale non si può non considerare il cambiamento del costume che negli ultimi tempi vi è stato rispetto a quando fu emanata la legge 21 aprile 1962, n. 161, che subordinò a nulla-osta la proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale.

Cambiamento — attraverso il cinema, il teatro, la stampa, la pubblicità, la televisione — che ha reso abituale e rientrante nella norma morale, nell'accezione media della gente, non solo il sesso, ma anche situazioni che nel passato sarebbero state considerate scandalose o immorali. Ovviamente l'evoluzione del costume, che è un fatto estremamente positivo, non deve essere confusa con la degradazione dovuta in larga misura a spettacoli, specialmente cinematografici, di cassetta, volti alla più rozza pornografia, di cui il sistema del nulla-osta non è riuscito a impedire la commercializzazione anche per la sua stessa radicale disfunzione dovuta a cause di varia natura, tra le quali la pressione di rilevanti interessi economici di catego-

ria. A volte anche il diniego, poi rientrato, del nulla-osta ha avuto un effetto indiretto del tutto particolare e cioè quello di fungere da notevole mezzo, gratuito, di propaganda. L'istituto censorio, dunque, può essere considerato sostanzialmente superato non solo per il cangiamento del costume che si è avuto nel paese, ma anche perché, spesso, si è trasformato in strumento di propaganda, anche se involontario, in favore di opere dissacranti e prive di qualunque valore artistico.

Infine, sotto il profilo economico va rilevato che il sistema del nulla-osta danneggia gli operatori economici del settore sia perché opera come mero strumento di ritardo sia perché non libera, come si è detto, gli operatori stessi da rischi di responsabilità penale. Di conseguenza anche per questo verso il sistema censorio appare uno strumento inutile se non dannoso.

Per le considerazioni fatte, la migliore soluzione a nostro avviso appare quella di eliminare il nulla-osta anche per la proiezione in pubblico di film e per la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale. Emerge in tal modo sia una più spiccata responsabilizzazione dei produttori posti, senza alcuna copertura amministrativa, di fronte al rischio di una incriminazione penale, sia l'impegno della scelta da parte dell'utente degli spettacoli.

A ciò tende la presente iniziativa legislativa - identica a quella presentata nella precedente legislatura - che appare di maggiore coerenza e rigore rispetto

alla normativa vigente; essa s'ispira ai seguenti principi:

1) abolizione totale dell'autorizzazione preventiva per la rappresentazione e la proiezione in pubblico rispettivamente di ogni tipo di spettacolo teatrale e dei film; quindi, adozione di un sistema unico per lo spettacolo teatrale e per quello cinematografico;

2) salvaguardia della tutela morale dei minori;

3) controllo della tutela del buon costume, inteso nel senso definito dalla norma penale, attraverso l'eventuale azione penale dell'autorità giudiziaria;

4) aggravamento delle pene e imposizione di nuove ammende sia a carico degli esercenti che non si attengano alle disposizioni sugli spettacoli vietati ai minori, sia per chiunque produca spettacoli ritenuti osceni dall'autorità giudiziaria.

La chiarezza delle singole disposizioni contenute nel progetto esime da particolari illustrazioni. Solo in merito all'articolo 1, che rappresenta il punto fondamentale della proposta, sembra opportuno precisare che esso è diretto, in sostanza, a rendere libere da qualunque autorizzazione amministrativa la proiezione e la rappresentazione in pubblico rispettivamente di film e degli spettacoli teatrali di ogni tipo, dettando disposizioni solo per la tutela morale dei minori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Prima della proiezione in pubblico di film e della rappresentazione in pubblico di spettacoli teatrali di ogni tipo i soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma, e dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, possono domandare alla commissione prevista dallo articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, che dichiarì se alla proiezione o alla rappresentazione possono essere ammessi i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale.

I film e gli spettacoli teatrali su cui non si domanda alla commissione di pronunciarsi si intendono vietati ai minori degli anni 18.

Il provvedimento di esclusione dei minori dalla proiezione cinematografica o dalla rappresentazione teatrale è adottato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su conforme parere della commissione.

I film e gli spettacoli teatrali non vietati ai minori devono essere proiettati o rappresentati in conformità alla copia del film o al testo teatrale depositato presso la commissione.

ART. 2.

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 che la richiedono devono attendere la pronuncia della commissione. Se questa non la rende entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta s'intende che i film e gli spettacoli teatrali, oggetto della richiesta stessa, possono essere proiettati o rappresentati senza limitazioni.

ART. 3.

Qualora i film e gli spettacoli teatrali siano vietati ai minori, il concessionario o il direttore del locale ove tali film e spettacoli si proiettano o si rappresentano è tenuto a darne avviso al pubblico e ad impedire che i minori accedano al locale stesso.

ART. 4.

Il concessionario o il direttore del locale ove si proiettano film o si rappresentano spettacoli teatrali vietati ai minori, hanno l'obbligo, qualora tali film contengano rappresentazioni sessuali di particolare realismo, di darne conoscenza al pubblico con l'affissione all'esterno dei locali di proiezione o di rappresentazione di avvisi con la seguente dicitura: « Questo spettacolo contiene rappresentazioni sessuali di particolare realismo ».

ART. 5.

Chi diffonde per radio o per televisione film o spettacoli teatrali di cui la commissione ha vietato la proiezione o la rappresentazione ai minori degli anni 18 deve dare notizie del divieto prima della proiezione o della rappresentazione e almeno due volte nel corso di essa.

ART. 6.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, ultimo comma, 4, 5 e 6 i responsabili sono puniti con l'ammenda fino a 5 milioni. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 può essere anche disposta la chiusura del locale per la durata massima di sette giorni.

ART. 7.

La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al tribunale

salvo che non sia competente la corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dello spettacolo teatrale.

Non è consentita la remissione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo.

ART. 8.

Alle pene previste dall'articolo 528 del codice penale si aggiunge il pagamento di una ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni a favore di istituti di ricerca scientifica o di opere di assistenza e beneficenza pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, indicherà gli istituti e le opere a cui l'ammenda deve essere versata.

ART. 9.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata.